



VERBALE

CONSIGLIO NAZIONALE DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Seduta 03 – 29-30/11/2024

Il giorno 29, del mese di novembre, dell'anno 2024, alle ore 16.00, si è riunito il Consiglio Nazionale del “**CENTRO SPORTIVO ITALIANO APS**” (di seguito anche solo “**C.S.I. APS**”), con sede legale in Roma, Via della Conciliazione, 1, indetta con regolare avviso scritto fatto pervenire con comunicazione via email del 17 ottobre 2024.

Sono presenti **il Presidente**, Vittorio Bosio, nonché **i Consiglieri nazionali**: Calogiuri Marco, Carini Massimo, Castellini Nicoletta, De David Andrea, Di Giandomenico, Anna Falco Teresa, Franzoni Daniele, Grandolfo Serafina, Gurioli Stefano, Lanzoni Bianca, Morgano Amelia, Nicosia Cristiano, Noci Silvia, Noli Giovanni, Pascucci Roberto, Paternò Gaetano, Perotti Annamaria, Porrazzo Vincenzo, Posarelli Roberto, Raffa Salvatore, Reggiani Patrizia, Russo Salvatore Maria, Sabatini Raffaella, Scarlino Giovanni, Simonetti Cristiano, Sportella Nazzareno, Tozzo Gaia, Zanoni Daniele.

I Presidenti regionali: Frattaroli Alessandro, Lavanga Domenico, Porro Giorgio, Pellino Enrico, Candini Raffaele, Rosini Daniele, Verardo Luca, Fasani Paolo, Santanera Mauro, Rolli Ivano, Casu Mario, Gagliano Agnese, Faraci Carlo, Tozzo Gaia, Flaim Anton (vicepresidente), Rossi Alessandro, Libero Mangieri Massimo.

Sono altresì presenti la sig.ra Angela Salvini, la sig.ra Rosanna Stifano e il sig. Francesco Cavallo quali componenti effettivi del **Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti** del C.S.I. APS e i **Coordinatori delle Aree della Presidenza nazionale**: Basso Giuseppe, Bellei Paolo, Di Pinto Carmine, Franchina Alessio, Guizzardi Marco, Marchetti Michele. Partecipa ai lavori il sig. Alfonso Nardella, responsabile di Legalità e Servizio Civile CSI.

Presiede il Consiglio il Presidente, Vittorio Bosio, il quale nomina come Segretario della riunione il sig. Massimiliano Giombini, con funzione di estensore del verbale assembleare.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione del Consiglio e rilevato che il numero dei presenti è superiore a quello richiesto dallo Statuto per la validità della riunione, dichiara il Consiglio validamente costituito e idoneo a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del Regolamento Nazionale recante individuazione delle tipologie di spese e attività di volontariato sportivo ammissibili a rimborso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss. mm. ii.**
2. Varie ed eventuali.

(DISCUSSIONE SUL PUNTO 1)

Il Presidente Nazionale, tenuto conto della qualifica del C.S.I. APS quale Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, illustra ai consiglieri la necessità di approvare il Regolamento predisposto dalla Presidenza Nazionale, anche a beneficio delle proprie articolazioni territoriali ed enti affiliati, al fine di individuare le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso, come espressamente previsto nel citato art. 29 comma 2 del Decreto legislativo 36/2021.

In particolare:

(i) Tenuto conto che l'art. 3, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106 ha modificato il comma 2 dell'art. 29, comma 2 del



VERBALE

CONSIGLIO NAZIONALE DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Seduta 03 – 29-30/11/2024

decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 in relazione alla disciplina del volontario sportivo;

(ii) Tenuto conto che la succitata disposizione, come da ultimo novellata, prevede che: *“Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. **Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché questi ultimi [i.e. FSN, DSA e EPS] individuino, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.** Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-bis e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6.”.*

Tutto ciò premesso, il Presidente dà lettura dello schema di Regolamento predisposto dalla Presidenza Nazionale in ossequio alle previsioni dell'art. 29, comma 2 del D.Lgs. 36/2021.

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento Nazionale recante indicazione delle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso, come espressamente previsto dall'art. 29 del Decreto legislativo 36/2021.

Il Regolamento Nazionale, allegato alla presente delibera, viene pubblicato e inviato a tutti i Comitati territoriali e enti affiliati.

Più nulla essendovi all'ordine del giorno e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.00 di venerdì 29 novembre 2024.

IL SEGRETARIO
Massimiliano Giombini

IL PRESIDENTE NAZIONALE
Vittorio Bosio





**REGOLAMENTO NAZIONALE DEL
CENTRO SPORTIVO ITALIANO APS**

recante individuazione delle tipologie di spese e attività di volontariato sportivo ammissibili a rimborso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss. mm. ii.

APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE IN DATA 29/11/2024

Art. 1 – Scopo e ambito applicativo

1. Il presente Regolamento è predisposto dalla Presidenza Nazionale ed approvato dal Consiglio Nazionale del Centro Sportivo Italiano APS (nel prosieguo, per brevità, anche solo “C.S.I. APS”) in attuazione dell’articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e articolo 22, comma 3, lett. f) dello Statuto.
2. Il presente Regolamento dà attuazione ai richiami legislativi e statutari sopra indicati e il suo articolato trova applicazione con riguardo al Centro Sportivo Italiano APS, relativi Comitati Territoriali ed enti affiliati.

Art. 2 – Definizioni

1. Si definiscono **volontari sportivi**, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, D.Lgs. 36/21, tutte le persone fisiche che “mettono a disposizione *il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.*”.
2. Si definiscono **manifestazioni sportive**, ai sensi dell’articolo 29, comma 2, D.Lgs. 36/21, le competizioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali, a carattere anche non agonistico o amatoriale, e aventi per oggetto lo svolgimento delle discipline sportive di cui all’elenco contenuto nel REGOLAMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE, indette dal CSI ovvero approvate e riconosciute dallo stesso ai fini sportivi, ai sensi dell’art. 2 comma 3) del citato regolamento.
3. Si definiscono **eventi sportivi** tutte le iniziative aventi ad oggetto lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, indette dal CSI ovvero approvate e riconosciute dallo stesso, aventi per oggetto le discipline sportive di cui all’elenco contenuto nel richiamato REGOLAMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE, prive di carattere competitivo ed organizzate al fine di promuoverne l’esercizio e la diffusione presso la cittadinanza.

Art. 3 – Tipologie di attività ammissibili a rimborso

1. Le prestazioni dei volontari sportivi del C.S.I. APS non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
2. Ai volontari sportivi del C.S.I. APS possono essere riconosciuti esclusivamente rimborsi sia analitici sia forfetari, secondo le modalità di cui al presente Regolamento.
3. Ai volontari sportivi del C.S.I. APS possono essere riconosciuti rimborsi forfetari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, purché nel limite complessivo di 400,00 (quattrocento/00) euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dal C.S.I. APS in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 29, comma 2 del D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii.
4. In particolare, rientrano tra le attività ammissibili a rimborso svolte dal volontario sportivo:
 - a) Le attività sportive dilettantistiche;
 - b) Le attività formative;
 - c) Le attività didattiche;
 - d) Le attività di preparazione degli atleti.
5. Le attività di cui al comma precedente sono oggetto di rimborso da parte del C.S.I. APS, relativi Comitati e enti affiliati a condizione che siano svolte dai volontari in occasione di manifestazioni e eventi sportivi riconosciuti dal C.S.I. APS, come definiti ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento.

Art. 4 – Tipologie e limiti di spese ammissibili a rimborso

1. Le spese sostenute dal volontario sportivo, per essere rimborsabili, debbono presentare le seguenti caratteristiche:

- a) La spesa deve essere effettivamente sostenuta;
- b) La spesa deve essere documentata con le modalità di cui al presente Regolamento;
- c) La spesa deve essere sostenuta nelle modalità ed entro i limiti stabiliti da legge e dal presente Regolamento;
- d) La spesa deve essere approvata dal Consiglio del livello territoriale del CSI di riferimento ovvero all'organo di amministrazione dell'ente affiliato al C.S.I. APS.

2. Sono rimborsabili in via forfettaria - entro il massimale mensile di 400,00 (quattrocento/00) euro- le seguenti spese sostenute dai volontari sportivi per lo svolgimento delle attività rientranti nell'ambito di cui al precedente articolo 3:

- a) **vitto;**
- b) **alloggio;**
- c) **trasporto.** Rientrano in questa categoria:
 - c1) i titoli di viaggio (biglietti aerei, biglietti treno, biglietti bus, ricevute taxi, etc.);
 - c2) indennità chilometriche non eccedenti le tariffe ACI per tipologia di veicolo;
 - c3) altre spese inerenti il trasporto (parcheggio veicolo, pedaggi autostradali, etc.).

3. In analogia a quanto previsto dall'art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986, è ammesso il rimborso "misto" delle spese sostenute e, pertanto, il volontario sportivo potrà far richiesta dell'indennità forfettaria per alcune tipologie di spese (es. vitto e alloggio) e documentarne analiticamente altre (es. titoli di viaggio, indennità chilometriche), purché distingua le tipologie di spesa per le quali richiede il rimborso forfettario da quelle per le quali richiede il rimborso analitico.

4. Le spese sostenute dal volontario sportivo in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dal C.S.I. APS svolte al di **fuori dal Comune di residenza** sono rimborsabili entro:

- **un importo massimo di €46,48 al giorno** (elevate ad €77,47 per le trasferte all'estero) a titolo di indennità per vitto ed alloggio;
- oltre al rimborso analitico delle spese di viaggio e trasporto anche sotto forma di indennità chilometrica ACI (nel caso di utilizzo del veicolo proprio) o di minore indennità.

5. Le spese sostenute dal volontario sportivo in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dal C.S.I. APS svolte **all'interno del Comune di residenza** sono rimborsabili entro:

- **un importo massimo di €20,00 al giorno;**
- oltre al rimborso analitico delle spese di viaggio e trasporto anche sotto forma di indennità chilometrica ACI (nel caso di utilizzo del veicolo proprio) o di minore indennità.

Art. 5 – Modalità operative

1. L'ente che eroga i rimborsi spesa acquisisce idonea documentazione in merito al sostenimento delle spese medesime da parte dei volontari sportivi del C.S.I. APS., secondo le modalità di seguito indicate.

2. In particolare:

(i) **per i rimborsi in via analitica**, le spese devono essere giustificate attraverso apposita documentazione, attestante l'effettivo sostenimento delle spese medesime da parte del volontario (es. scontrini o fatture, ricevute di pagamento etc.).

(ii) **per i rimborsi in via forfettaria**, entro il limite mensile come sopra indicato agli artt. 3 e 4 del presente regolamento, l'ente che eroga il rimborso spese acquisisce un'apposita autocertificazione, redatta ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, recante la dichiarazione del volontario in merito allo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 del presente Regolamento, nonché in merito all'inclusione delle spese sostenute dal volontario stesso tra le tipologie di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

L'ammontare del rimborso forfetario deve essere in ogni caso proporzionato alla partecipazione del volontario alle attività, nonché alle tipologie di spese per le quali il rimborso è richiesto, secondo criteri previamente individuati dall'ente erogante il rimborso.

3. La medesima spesa relativa allo stesso evento o manifestazione sportiva riconosciuta dal C.S.I. APS non potrà essere oggetto, contemporaneamente di rimborso forfetario e di rimborso analitico.

4. Ai fini dell'erogazione del rimborso, il volontario sportivo è tenuto a presentare la documentazione al Consiglio del livello territoriale del CSI di riferimento ovvero all'organo di amministrazione dell'ente affiliato al C.S.I. APS.

5. Non sono oggetto di rimborso secondo le modalità e i limiti quantitativi di cui al precedente comma 2, punto *sub. ii*) le spese di tipo forfetario sostenute da volontari del C.S.I. APS, relativi Comitati e enti affiliati diversi da quelli definiti all'art. 2 del presente Regolamento. Per i volontari del C.S.I. APS diversi da quelli definiti all'art. 2 del presente Regolamento trova applicazione la disciplina di cui all'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo settore), ivi incluso il divieto di erogazione di rimborsi spese di tipo forfetario.

6. È fatto obbligo all'ente erogante di comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfetari e l'importo corrisposto a ciascuno attraverso il REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE, come previsto ai sensi dell'art. 29, comma 2 del D.Lgs. 36/2021.